



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questo prodotto prevede una copertura incendio e rischi accessori per assicurare rischi civili, agricoli, piccoli e medi rischi commerciali, piccole industrie e rischi vari. Sono previste delle garanzie di base a cui possono essere abbinati, in base alla particolarità e specificità del rischio, alcune garanzie opzionali aggiuntive.



Che cosa è assicurato ?

✓ Per tutte le garanzie

La polizza INCENDIO RISCHI ORDINARI è una copertura incendio e rischi accessori caratterizzata da un insieme di garanzie base e da condizioni e garanzie speciali o complementari alcune sempre operanti, alcune operanti solo se espressamente richiamate in polizza, per assicurare rischi civili, agricoli, piccoli e medi rischi commerciali, piccole industrie e rischi vari.

INCENDIO R.O. è una polizza incendio modulabile, utilizzata per far fronte alle esigenze assicurative più diverse, in particolare quelle che necessitano di una polizza "su misura".

✓ Garanzia Base

La GARANZIA BASE prevede l'indennizzo dei danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da: **incendio; fulmine; esplosione e scoppio** non causati da ordigni esplosivi; **caduta di aeromobili**, veicoli spaziali, satelliti artificiali, meteoriti, loro parti o cose trasportate; **urto di veicoli**, non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né al suo esclusivo servizio, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza; **onda di pressione** provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.

AXA indennizza altresì:

- i c.d. **danni consequenziali**, cioè danni materiali che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi previsti in polizza;
- le **spese di salvataggio** cioè, i guasti alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le **spese di demolizione e sgombero** dei residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, esclusi i residui radioattivi sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con un limite di 100.000 euro.

✓ Garanzie Complementari (opzionali)

La copertura assicurativa incendio può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione di Garanzie Complementari (opzionali) tra le quali, segnaliamo:

- ✓ **FUMO (E10);**
- ✓ **EVENTI ATMOSFERICI (E13);**
- ✓ **ATTI DOLOSI (E16) - ATTI DI TERRORISMO (E99);**
- ✓ **IMPLOSIONE (E17);**
- ✓ **ACQUA CONDOTTA - RICERCA GUASTI (E22, E21 o E21B);**
- ✓ **ROVINA ASCENSORI (G41);**
- ✓ **ROTTURA LASTRE (G54);**
- ✓ **RICORSO TERZI (G33);**



Che cosa è assicurato ? (segue)

✓ Garanzie Complementari (segue)

Segue elenco delle principali Garanzie Complementari:

- ✓ **RISCHIO LOCATIVO (G35);**
- ✓ **MERCI IN REFRIGERAZIONE (G39, G40 o G40B);**
- ✓ **COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI (G15);**
- ✓ **FENOMENO ELETTRICO (G47, G50 e/o G50B);**
- ✓ **SOVRACCARICO NEVE (E25) - GRANDINE (E27);**
- ✓ **GHIACCIO - GELO (E38);**
- ✓ **TERREMOTO (E19);**
- ✓ **INONDAZIONE, ALLUVIONE (E18 o E18B);**
- ✓ **ALLAGAMENTO (E14 o E14B);**
- ✓ **INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE (G31)**
- ✓ **MAGGIORI SPESE (G61)**
- ✓ **PERDITA DELLE PIGIONI (G32);**
- ✓ **ONORARI DEI PERITI (G43).**

Sono disponibili altre Garanzie Aggiuntive per far fronte ad esigenze particolari; nonché clausole incendio e rischi accessori specifiche (cioè realizzate su misura per il singolo contratto).



Che cosa non è assicurato ?

* Per tutte le garanzie di polizza

L'assicurazione non opera per i beni non assicurati e per le garanzie non acquistate; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato (e/o dei rappresentanti legali).

La garanzia base di polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, nell'articolo denominato "Esclusioni"; all'interno dell'articolo stesso sono indicate anche le cose escluse dall'assicurazione.

L'assicurazione infatti non comprende, salvo quanto non espressamente derogato (cioè quanto diversamente indicato nelle definizioni specifiche e/o in polizza):

- * **archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;**
- * **schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;**
- * **modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;**
- * **quadri, dipinti, statue, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo, salvo - se operante - quanto previsto dalla definizione "Arredamento domestico".**
- * **denaro, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, salvo - se operante - quanto previsto dalla definizione "Arredamento domestico". (segue)**



Che cosa non è assicurato ?

Di seguito alcune delle principali esclusioni della polizza INCENDIO R.O.

Sono esclusi i danni:

- * causati da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- * causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- * causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio (salvo quanto previsto da garanzie specifiche ATTI DOLOSI E16 e ATTI DI TERRORISMO E99, se operanti);
- * causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- * causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni (salvo quanto previsto da eventuali garanzie specifiche TERREMOTO E19 e INONDAZIONE, ALLUVIONE E18 o E18B, se previste in polizza);
- * di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- * alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- * di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione (salvo quanto previsto da garanzie specifiche FENOMENI ELETTRICI G47 o G50/G50B, se operanti); (segue)



Che cosa non è assicurato ? (segue)

- * subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione (salvo quanto previsto dalle garanzie specifiche MERCI IN REFRIGERAZIONE G39 o G40/G40B se operanti);
- * indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate (salvo quanto espressamente previsto da specifiche garanzie, quali: MAGGIORI SPESE G61; PERDITA PIGIONI G32, INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE G31).

* Garanzie Complementari e/o Garanzie Aggiuntive

Se previste delle Garanzia Aggiuntive o Complementari le stesse possono prevedere ulteriori esclusioni specifiche indicate espressamente nelle clausole richiamate.



Ci sono limiti di copertura ?

In polizza e nelle Condizioni di Assicurazione sono indicati le somme assicurate, le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di indennizzo previsti dal contratto per le singole garanzie.

! Trattandosi di un prodotto non standard franchigie e limiti di copertura sono definiti per singolo contratto caso per caso e specificatamente indicati in scheda di polizza e/o nelle Condizioni di Assicurazione.



Dove vale la copertura ?

L'assicurazione INCENDIO RISCHI ORDINARI è destinata ad assicurare, per le garanzie previste in polizza, rischi ubicati sul territorio italiano o nei territori della Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho ?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. variazione di attività esercitata). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente e fornire la documentazione richiesta e conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incarico.



Quando e come devo pagare ?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se previsto il frazionamento del premio e/o se dovuto un premio di regolazione (es. assicurazione a denunce posticipate), le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico (ove previsti) oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.

Nei contratti connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato pagato un premio unico, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o finanziamento, AXA restituisce la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, salvo che il cliente chieda di mantenere attiva la copertura assicurativa sino alla naturale scadenza contrattuale.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza ?

È possibile impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Nel caso in cui la polizza sia abbinata ad un mutuo o altro finanziamento, è possibile recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso. In tal caso è previsto il relativo rimborso del premio al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall'impresa per l'emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa.